

DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2017
537/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ C&T S.P.A. NEI CONFRONTI DI
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento

della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 9 marzo 2017 (prot. Autorità 9516 del 10 marzo 2017), la C&T S.p.a. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) le modalità di calcolo dell’energia elettrica immessa in rete, tramite il POD IT001E00221115, da due impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
2. con nota del 16 marzo 2017 (prot. Autorità 10336), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 14 aprile 2017 (prot. Autorità 14794 del 18 aprile 2017), il gestore ha presentato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 26 aprile 2017 (prot. Autorità 15378), l’Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni;
5. con nota del 12 maggio 2017 (prot. Autorità 17674 del 17 maggio 2017), il gestore ha risposto, in maniera non completa, alla suddetta richiesta di informazioni;
6. con nota del 22 giugno 2017 (prot. Autorità 21537), l’Autorità ha chiesto al gestore di completare l’invio delle informazioni necessarie alla valutazione del reclamo;
7. con nota del 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22203), il gestore ha completato l’invio delle informazioni richieste;
8. con nota del 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22070), l’Autorità, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha richiesto *ex* articolo 6, comma 2, della Disciplina al reclamante il consenso a una proroga del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo al 9 settembre 2017;
9. con nota del 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22199), il reclamante ha comunicato il proprio assenso alla proroga;
10. con nota del 6 luglio 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 595/2014/R/eel, recante la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che *“Nel caso in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividono un unico punto di connessione, il gestore di rete raccoglie, registra e valida le misure dell’energia elettrica prodotta e dell’energia elettrica prodotta e immessa da ciascuna unità*

di produzione, da ciascun impianto di produzione o da ciascuna sezione se disposto dalla normativa vigente, nonché l'energia elettrica complessivamente immessa tramite il punto di connessione. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, il gestore di rete utilizza gli algoritmi di misura definiti nell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06".

QUADRO FATTUALE:

12. Il reclamante è titolare di due impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, installati all'interno di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC) ubicato nel comune di Airasca (TO), che presentano le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) impianto termoelettrico convenzionale alimentato da biomassa, di potenza pari a 13.600 kW, entrato in esercizio il 23 dicembre 2004 (codice CENSIMP: IM_S01ARSD);
 - b) impianto fotovoltaico, di potenza pari a 199,41 kW, entrato in esercizio il 12 maggio 2011 (codice CENSIMP: IM_0227581);
13. il suddetto SSPC risulta connesso alla rete elettrica a 15 kV del gestore tramite i seguenti due distinti punti di connessione:
 - a) un POD principale, identificato dal codice IT001E00221115, utilizzato sia per l'immissione che per il prelievo di energia elettrica;
 - b) un secondo POD di emergenza, identificato dal codice IT001E00103757, utilizzato solo per il prelievo di energia elettrica in caso di indisponibilità del punto di connessione principale;
14. all'epoca dell'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, il reclamante, in considerazione del fatto che l'intera produzione veniva utilizzata *in loco* per alimentare i servizi ausiliari di generazione dell'impianto a biomassa, comunicava al gestore una potenza in immissione pari a zero e, di conseguenza, non stipulava, con riferimento al medesimo impianto, alcun contratto di vendita, né di dispacciamento in immissione;
15. in coerenza con ciò, il gestore, fino alla data del 30 novembre 2015, ha attribuito all'impianto a biomassa tutta l'energia elettrica immessa in rete in corrispondenza del POD IT001E00221115.
16. A partire dalle competenze relative al mese di dicembre 2015, il gestore ha invece modificato il proprio *modus operandi* nell'ambito dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, ripartendo l'energia elettrica immessa in rete *pro quota* tra l'impianto a biomassa e l'impianto fotovoltaico;
17. conseguentemente, il reclamante ha dovuto stipulare un contratto di vendita per la quota di energia elettrica immessa attribuita all'impianto fotovoltaico;
18. tuttavia, la controparte commerciale a cui il reclamante si è rivolto per concludere il contratto di cessione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto fotovoltaico non ha potuto stipulare il contratto con decorrenza 1 dicembre 2015, in quanto, fino al 30 novembre 2016, detto impianto risultava

- associato ad un altro utente del dispacciamento; pertanto, il reclamante ha potuto finalizzare un contratto di vendita dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto fotovoltaico solo con decorrenza 1 dicembre 2016;
19. stante la situazione sopra descritta, con nota del 13 gennaio 2017, il reclamante ha richiesto al gestore di rettificare le misure dell'energia elettrica immessa in rete a partire dal 1 dicembre 2015, attribuendo all'impianto a biomassa tutta l'energia elettrica immessa in rete tramite il POD IT001E00221115, come fatto fino al mese di novembre 2015;
 20. con nota del 10 febbraio 2017, il gestore ha respinto la richiesta del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

21. Il reclamante lamenta il fatto che le modifiche agli algoritmi di misura disposte dal gestore a partire dal mese di dicembre 2015 gli impediscono di vendere la quota di energia elettrica immessa attribuita dal gestore all'impianto fotovoltaico, atteso che, fino a tutto il mese di novembre del 2016, non è stato possibile associare detto impianto ad un contratto di dispacciamento in immissione;
22. il reclamante, pertanto, chiede che venga ripristinato, almeno fino al mese di novembre 2016 compreso, l'algoritmo di misura utilizzato dal gestore fino al 30 novembre 2015, in base al quale tutta l'energia elettrica immessa in rete veniva attribuita all'impianto termoelettrico alimentato a biomassa;
23. il reclamante, infatti, afferma che il progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico era stato pensato proprio per fornire, internamente al SSPC, l'energia elettrica necessaria ai servizi ausiliari dell'impianto a biomassa, quindi senza immettere in rete alcun kWh; tanto più che, a detta del reclamante, risulta peraltro stato assai complesso immettere in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, poiché detta energia, generata ad un livello di tensione di 400 V, per essere immessa in rete dovrebbe essere prima elevata a 11.000 V dal trasformatore dei servizi ausiliari e poi, ancora, a 15.000 V dal trasformatore principale installato presso il punto di immissione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

24. Il gestore replica che la tesi del reclamante, circa l'utilizzo della produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico per l'alimentazione dei servizi ausiliari della centrale termoelettrica, sarebbe del tutto sformata di prova, nonché in contrasto:
 - a) con l'articolo 9, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 88/07;
 - b) con il Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica (TUP), aggiornato al 5 agosto 2016;
25. in definitiva, il gestore, considerato che il reclamante non ha stipulato alcun contratto per la cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto

fotovoltaico, conclude che “*appare evidente come non possa essere remunerata tale quota di energia*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

26. Ai fini della decisione della controversia, occorre analizzare lo schema unifilare del SSPC allegato al reclamo, da cui si evince che:
 - a) l'impianto fotovoltaico, di potenza inferiore a 200 kW, risulta connesso alle sbarre a 400 V dei servizi ausiliari di generazione dell'impianto termoelettrico di potenza pari a 13.600 kW;
 - b) le sbarre dei servizi ausiliari sono derivate, attraverso un trasformatore da 2 MVA, dalle sbarre di generazione dell'impianto termoelettrico;
 - c) le sbarre di generazione sono collegate alla rete a 15.000 V del gestore tramite un trasformatore elevatore da 18 MVA;
27. la configurazione impiantistica sopra descritta conferma quanto asserito dal reclamante, ossia che l'impianto fotovoltaico è stato realizzato per produrre energia elettrica destinata ai servizi ausiliari di generazione dell'impianto termoelettrico; se, infatti, il reclamante avesse voluto destinare alla rete l'energia elettrica dell'impianto fotovoltaico, non l'avrebbe certamente installato sulle sbarre a 400 V dei servizi ausiliari.
28. Dal suddetto schema unifilare si evince, inoltre, che quando l'impianto termoelettrico è in funzione, l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico viene interamente assorbita dai servizi ausiliari del primo impianto, non potendo, così, essere immessa in rete attraverso i due trasformatori indicati al precedente punto 26;
29. per contro, dall'analisi dello schema elettrico, non è possibile escludere, *a priori*, un'eventuale immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico nei periodi di arresto dell'impianto termoelettrico. Con riferimento a tale profilo, sono stati analizzati, nel corso dell'istruttoria, i dati di energia elettrica misurati al quarto d'ora dal gestore nel periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2016; l'analisi ha riguardato, in particolare, i quarti d'ora in cui l'impianto termoelettrico era fermo, con l'obiettivo di individuare se, in tali quarti d'ora, fosse stata registrata energia elettrica immessa in rete;
30. la suddetta analisi ha consentito di accertare che, nel periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2016 (35.136 quarti d'ora), sono presenti solo due quarti d'ora in cui si è registrata un'immissione in rete di energia elettrica, nella misura di 6 kWh, contestualmente ad una produzione pari a zero dell'impianto termoelettrico. In particolare:
 - a) nel primo dei due quarti d'ora presi in considerazione (del 2 agosto 2016, tra le 08:30 e le 08:45), l'impianto fotovoltaico ha prodotto solo 1,8 kWh;
 - b) nel secondo dei due ridetti quarti d'ora (del 2 agosto 2016, tra le 15:15 e le 15:30), l'impianto fotovoltaico non ha invece prodotto energia;dalla lettura di tali dati si può dedurre, pertanto, che l'energia registrata in immissione nei suddetti quarti d'ora non proveniva dall'impianto fotovoltaico.

31. In definitiva, avendo accertato che non si è verificata immissione in rete di kWh prodotti dall'impianto fotovoltaico, appare corretto che il gestore continui ad applicare, anche per il periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2016, come fatto per i periodi precedenti, l'algoritmo che prevede l'attribuzione dell'intera quantità di energia elettrica immessa in rete all'impianto termoelettrico alimentato da biomassa;
32. tale conclusione è avvalorata anche dai seguenti elementi:
 - a) tra i mesi di novembre e dicembre del 2015, non è stata effettuata alcuna modifica della configurazione del SSPC o delle modalità di esercizio degli impianti di generazione, tale da giustificare il cambiamento dell'algoritmo di misura operato dal gestore;
 - b) fino al mese di novembre 2016, l'impianto fotovoltaico era associato ad un utente del dispacciamento in immissione non titolare di un contratto di dispacciamento (Enel S.p.a.), attribuito da Terna S.p.a. in assenza di un contratto di dispacciamento in immissione. Questa situazione ha impedito al reclamante di stipulare un contratto di vendita dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto fotovoltaico nel periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2016.
33. Si osserva, infine, che le disposizioni regolatorie vigenti in materia non appaiono in contrasto con la soluzione qui prospettata; la deliberazione 595/2014/R/eel impone infatti al gestore di rete di raccogliere, registrare e validare le misure dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica prodotta e immessa da ciascun impianto di produzione, nonché l'energia elettrica complessivamente immessa tramite il punto di connessione, mediante gli algoritmi di misura definiti nell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione 111/06. Il gestore e il produttore, quindi, sono liberi di definire gli algoritmi di misura che meglio rappresentano la realtà impiantistica e i relativi flussi di energia elettrica, riportando detti algoritmi nell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione.
34. Definita la questione in relazione al periodo pregresso, resta da accertare se l'algoritmo, che attribuisce all'impianto a biomassa tutta l'energia elettrica immessa in rete, possa essere utilizzato anche *pro futuro* senza che sia necessario verificare ogni volta, come avvenuto con la presente istruttoria, i dati effettivi dell'energia elettrica misurata; ciò in quanto l'impianto fotovoltaico può sempre immettere in rete la propria produzione nei periodi di arresto dell'impianto termoelettrico;
35. onde contemplare, ai fini della corretta erogazione del servizio di misura, anche la suddetta ipotesi (immissione in rete dell'impianto fotovoltaico), si ritiene sufficiente sostituire il contatore UTF matricola 2717877 con un contatore bidirezionale e considerare come energia elettrica immessa in rete dall'impianto fotovoltaico la misura rilevata sul canale "uscente" di tale contatore, opportunamente ridotta per tenere conto delle perdite sui trasformatori "TR2" e "TR1"

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società C&T S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di:
 - a) rettificare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, le misure dell'energia elettrica immessa in rete dal POD IT001E00221115 nel periodo 1 dicembre 2015 - 30 novembre 2016, attribuendo all'impianto a biomassa tutta l'energia elettrica immessa in rete tramite il predetto POD, comunicando al GSE le misure rettificate;
 - b) elaborare, entro 20 giorni dalla installazione, da parte di C&T S.p.a., di un contatore bidirezionale, tele-leggibile dal gestore, in sostituzione del contatore UTF matricola 2717877, un nuovo algoritmo di misura che consideri come energia elettrica immessa in rete dall'impianto fotovoltaico la misura rilevata sul canale "uscente" di tale contatore, opportunamente ridotta per tenere conto delle perdite sui trasformatori "TR2" e "TR1";
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni